

*Circolare del 3.11.2011.*

Gentile Cliente , di seguito riportiamo la recente interpretazione e applicazione al DM n. 20/2011 **Le sanzioni previste per la non applicazione del D.M. 24/01/2011 n. 20 si rilevano dal D.L. 09/04/2008 n. 81.**

In particolare si tratta di rispettare l'obbligo di cui all'allegato IV punto:

2. 1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.

2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee. La sanzione è determinata dall'art. 68 comma 1 lettera b):

1. Il datore di lavoro e' punito:

a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;

**b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;**

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

Art. 64.

*Obblighi del datore di lavoro* Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'Art. 63, comma 1.

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

**e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e**

**al controllo del loro funzionamento.**

Art. 64.

*Obblighi del datore di lavoro* Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'Art. 63, comma 1.

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

*Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza*

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

Inoltre tale problematica può essere ricompresa nei provvedimenti da attuare in caso di emergenza. Il Datore di Lavoro deve fare un piano di emergenza dove, devono essere riportate le procedure da attuare in caso di sversamenti di prodotti chimici.

*Per informazioni rivolgersi all'assistente di Direzione, Sig.ra Concetta Corti reperibile al numero 0523-606621 (sede di Piacenza) o al numero 02-67101209 (sede di Milano)*

**Progetto Qualità del Lavoro S.r.l.**